

# Lo Statuto della Fondazione “Piero Varenna”

## **Articolo I Costituzione**

È costituita una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, in forma di Fondazione denominata Fondazione Piero Varenna – ONLUS.

## **Articolo II Sede**

La Fondazione ha sede in Milano. La determinazione dell'indirizzo, purché nell'ambito del Comune di Milano, sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo III Scopi**

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'ambito del settore dell'assistenza sanitaria in ambito psichiatrico con l'intento di attivare iniziative e progetti di prevenzione, cura, assistenza e riabilitazione rivolti a soggetti affetti da disturbi della salute mentale e di sostegno alle loro famiglie e ciò anche mediante attivazione di strutture dedicate. In particolare la Fondazione ha lo scopo di:

- contribuire alla cura ed allo studio della depressione;
- indagare le cause del suicidio, per prevenirle ed eliminarle nei limiti del possibile, nonché per risolverne gli effetti in ambito sociale e recuperare in tale consorzio quanti hanno vissuto questa terribile esperienza senza perderci la vita;
- contribuire alla lotta contro la malattia mentale ed al sostegno personale e sociale delle persone che ne sono colpite, per migliorare la qualità della vita delle stesse e delle rispettive famiglie; - promuovere lo studio di patologie della psichiatria emergente.

La Fondazione realizza i propri scopi istituzionali di assistenza sanitaria in ambito psichiatrico in aderenza dei principi informativi e delle normative pertinenti contenute nel Piano regionale per la Salute Mentale della Regione Lombardia (DGR 7/17513 del 17.05.2004). Tali finalità vengono perseguite mediante attività di cura ed assistenza, nonché di studio, di ricerca, di diffusione e scambio di conoscenze, incoraggiamento di iniziative legislative e di politica sanitaria, il tutto da attuarsi anche mediante erogazione di fondi a favore di strutture ospedaliere pubbliche nell'ambito dell'assistenza sanitaria psichiatrica.

La Fondazione promuove iniziative culturali, di informazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e degli operatori volte a lottare contro lo stigma che ancora grava sulla malattia mentale ed alla sensibilizzazione dell'importanza della diagnosi precoce.

Inoltre la Fondazione può attuare iniziative dirette e/o indirette di sostegno e di assistenza alle persone malate e alle loro famiglie, nonché tutte le iniziative tese al loro reinserimento sociale e lavorativo.

La Fondazione stabilisce e mantiene rapporti di collaborazione con altre organizzazioni pubbliche o private per il raggiungimento dei propri scopi.

## **Articolo IV Attività strumentali, accessorie e connesse**

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque non in via prevalente e precisamente per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) collaborare con associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- b) promuovere ed organizzare, anche tramite agenzie ed enti specializzati, seminari di studio,

congressi, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti ed attuare le relative attività editoriali ed in genere pubblicistiche anche multimediali;

c) promuovere e sostenere attività didattica, di informazione, di sensibilizzazione e di educazione continua in medicina;

d) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali sempre tanto in modo autonomo, quanto in collaborazione con enti di ogni tipo, pubblici e privati che perseguano finalità coerenti con quelle della Fondazione.

#### **Articolo V Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale quale risulta dal verbale di trasformazione;
- dalle pubbliche e private contribuzioni e da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio Direttivo;
- dai proventi della propria attività accessoria e strumentale che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che il Consiglio Direttivo destina ad incremento del patrimonio.

Gli investimenti del patrimonio dovranno essere effettuati privilegiando forme soggette a basso rischio

#### **Articolo VI Fondo di gestione**

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione costituito:

- dalla dotazione iniziale quale risulta dal verbale di trasformazione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- dalle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio Direttivo.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.

#### **Articolo VII Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio economico di previsione per l'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore. Copia del bilancio consuntivo di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati obbligatoriamente per il ripianamento di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, il tutto esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Nel rispetto dell'art. 10, primo comma, lettera d) del D.Lgs. 460/1997 è fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Articolo VIII Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

il Consiglio Direttivo;  
il Presidente;  
il Vice Presidente;  
il Segretario Generale, se nominato;  
il Comitato scientifico, se nominato;  
il Revisore.

### **Articolo IX Consiglio Direttivo - Composizione**

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che durano in carica fino al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età.

Qualora per dimissioni, incapacità o altre cause venga a mancare un consigliere, questi viene sostituito da altro membro che dura in carica fino al raggiungimento dell'ottantesimo anno di età, nominato dalla maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Quando viene a mancare il Presidente o il Vice Presidente, questi vengono sostituiti dalla maggioranza dei consiglieri in carica, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del Vice presidente superstiti.

I Consiglieri vanno scelti tra gli imprenditori privati, gli alti dirigenti, i professionisti, gli studiosi di provata capacità e di adeguata preparazione medica, economica o legale in possesso del requisito di onorabilità, nonché di assoluta fedeltà ai principi di libertà e d'autonomia della Fondazione e sensibili agli scopi di questa.

La cessazione dalla carica per dimissioni ha effetto dal momento della comunicazione delle dimissioni al Consiglio Direttivo .

La carica di Consigliere è gratuita. Spetta solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

### **Articolo X Consiglio Direttivo - Poteri e compiti**

Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo determina i programmi e gli obiettivi della Fondazione. In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4;
- b) approvare il bilancio economico di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione scegliendoli tra i propri componenti determinando la durata della carica;
- d) sostituire i consiglieri cessati;
- e) approvare i regolamenti eventualmente necessari per il buon funzionamento delle attività della Fondazione;
- f) nominare, eventualmente ed ove risulti opportuno, un Comitato Scientifico, determinandone il numero e designandone i componenti;
- g) nominare, eventualmente ed ove risulti opportuno, un Comitato Esecutivo definendone contestualmente le attribuzioni;
- h) deliberare in merito all'adesione dei Sostenitori ed alla determinazione del loro contributo;
- i) esaminare le proposte del Comitato Scientifico e dei Sostenitori ed eventualmente deliberare in merito;
- l) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- m) nominare eventualmente il Segretario Generale, determinandone funzioni, retribuzione e

natura dell'incarico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al citato D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;

n) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 19 del presente statuto. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri al Comitato esecutivo di cui al successivo art. 12 ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti.

#### **Articolo XI Consiglio Direttivo Convocazione e quorum**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione di propria iniziativa o su richiesta di due dei suoi membri, con avviso contenente il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'ordine del giorno, spedito almeno sette giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima per telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito ed atto a deliberare anche quando siano presenti tutti i membri in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate sempre con il voto favorevole di almeno quattro dei Consiglieri in carica, per le modifiche statutarie e lo scioglimento con il voto favorevole di almeno sei membri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza dal Vice Presidente, ovvero in mancanza da persona designata dal Consiglio stesso.

Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, se nominato ed in caso di sua assenza da persona designata dai partecipanti alla riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario della riunione.

#### **Articolo XII Comitato esecutivo**

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un altro Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo XIII Presidenza**

Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati dal Consiglio, fra i suoi componenti.

Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e sono rieleggibili. Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

#### **Articolo XIV Segretario Generale**

Il Consiglio può nominare un Segretario Generale.

Il Segretario Generale cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato

esecutivo, redige i verbali delle relative riunioni e li sottoscrive con il presidente delle riunioni stesse.

Esercita inoltre le altre funzioni eventualmente delegategli dal Consiglio. Il Consiglio Direttivo all'atto della nomina, può stabilire un compenso per il Segretario Generale.

#### **Articolo XV Sostenitori**

Possono ottenere la qualifica di "sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, sostengono l'attività della medesima e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di aderente anche a persone fisiche che contribuiscano alla vita della Fondazione anziché con contributi in denaro, con la propria opera personale e professionale che deve avere carattere di assoluta gratuità.

La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione regolarmente effettuata. I Sostenitori possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente.

I Sostenitori possono sottoporre all'attenzione del Consiglio Direttivo proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, nonché sulle modalità migliori per realizzarli.

Il Consiglio Direttivo dichiara l'esclusione dei Sostenitori per indegnità a causa di attività pregiudizievole alla Fondazione o incompatibile con le finalità della stessa.

Nel caso di enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: - estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; - apertura di procedure di liquidazione; - assoggettamento a procedure concorsuali.

I Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.

#### **Articolo XVI Comitato Scientifico**

Il Comitato Scientifico è composto da un numero pari di membri fino ad un massimo di sei componenti nominati dal Consiglio Direttivo tra eminenti personalità della psichiatria, delle scienze umane, della cultura, dell'economia, della società civile, e comunque dei settori di attività della Fondazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le cariche di componente del Comitato Scientifico e del Consiglio Direttivo sono incompatibili. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione e delibera a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Comitato Scientifico elegge tra i propri componenti un Vice Presidente. Il Comitato scientifico: - coadiuva il Consiglio Direttivo nella predisposizione dei programmi di attività della Fondazione esprimendo il proprio parere sulle iniziative di rilievo della Fondazione; - propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese, istituzioni pubbliche e private; - svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio Direttivo; - svolge, su richiesta del Consiglio Direttivo, attività di consulenza sui programmi della Fondazione, fornendo pareri.

#### **Articolo XVII Revisore unico**

Su istanza del Presidente della Fondazione il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano nomina il Revisore della Fondazione tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti. Esso dura in carica tre anni ed è rinominabile.

Al Revisore è affidato il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ne riferisce al Consiglio ed

effettua le verifiche di cassa.

Deve ricevere, almeno quindici giorni prima della loro approvazione, sia il bilancio previsionale che il bilancio consuntivo, documenti sui quali deve esprimere, in forma di relazione scritta il suo motivato parere.

Provvede alla tenuta di un registro su cui annotare le proprie osservazioni e relazioni. Il Revisore può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Revisore compete il compenso da calcolarsi in base al minimo della tariffa professionale.

#### **Articolo XVIII Gratuità delle cariche**

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio Direttivo, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica nei limiti indicati dall'art. 10, sesto comma del citato D.Lgs n. 460/1997.

#### **Articolo XIX Scioglimento**

Nei casi di estinzione previsti dalla legge o quando il patrimonio divenga insufficiente la Fondazione si estingue.

In ogni caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti fra i suoi membri. In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità scelta dal Consiglio avente scopo analogo a quello della Fondazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Articolo XX Norme applicabili**

Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.